



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE DISTACCATA DI SORRENTO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE di Torre Annunziata Sezione distaccata di
SORRENTO

Dr. FIorentino ANTONIO

alla pubblica udienza del 11 MAGGIO 2009
ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

[REDACTED]

1 -

LIBERO - COSTA [REDACTED] PE

[REDACTED]

Il Funzionario
S. CANI
Stefano Lo...
[Signature]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] estratto esecutivo

Redatta scheda il

Campione penale

N°

Il Funzionario

IMPUTATO

del reato p. e p. dall'art. 25 D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, perché, in qualità di titolare dell'esercizio di autocarrozzeria in Massa Lubrense (NA), in via rot.le Turro Pastena, esercitava tale impianto senza aver presentato alle autorità competenti nei tempi dovuti la domanda di rinnovo di autorizzazione alla immissione in atmosfera dei fumi e delle polveri;
accertato in Massa Lubrense (NA), in data 18.4.2006;

Conclusioni delle parti:

P.M.: assoluzione dell'imputato ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p.;

Difesa: assoluzione perché il fatto non sussiste, anche ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p..

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con decreto di giudizio immediato, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Torre Annunziata in data 27.10.08, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, XXXXXXXXXX Valentino veniva rinviato a giudizio per il reato di cui all'imputazione.

All'odierna udienza, dichiarata la contumacia dell'imputato, veniva aperto il dibattimento e le parti formulavano le proprie richieste in ordine alla prova. Quindi veniva escusso il teste del P.M. Colella Gaetano. All'esito il P.M. rinunciava al teste di P.G. Russo in quanto si era limitato ad acquisire la documentazione, già prodotta nel corso dell'esame del teste. Successivamente, anche il difensore rinunciava ai propri testi.

Quindi il P.M. ed il difensore hanno concluso come innanzi trascritto.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale il teste Colella – Dirigente del Settore Ambiente della Regione Campania – dichiarava che non aveva effettuato nessun accertamento presso l'officina dell'imputato, essendosi limitato a prendere visione degli atti. Dichiarava che l'odierno imputato è titolare di un'autofficina e che con decreto del 2001 (già di proroga di una precedente autorizzazione del 1997) era stato regolarmente autorizzato alle emissioni in atmosfera per la sua attività lavorativa. Tale decreto aveva durata triennale e, dunque, era scaduto nel 2004. Tuttavia, l'imputato aveva richiesto il rinnovo solo un anno dopo la scadenza ed era stato necessario, da parte dello stesso, riprodurre tutta la documentazione, come se fosse la prima volta. Atteso che per un certo periodo l'attività non era coperta da nessuna autorizzazione, il teste aveva trasmesso gli atti al P.M. per le determinazioni di competenza. Il successivo decreto autorizzativo era stato emesso solo nel 2008. Il teste non aveva svolto nessun tipo di accertamento per verificare se effettivamente nel periodo di alcuni anni in cui non era stato richiesto il rinnovo dell'autorizzazione l'imputato avesse o meno continuato nella sua attività.

All'esito dell'esame del teste il P.M. produceva numerosi documenti; da nessun di essi emergeva l'accertamento della prosecuzione dell'attività dopo il 2004.



Ritiene il Tribunale che all'esito di tutte le acquisizioni dibattimentali debba essere pronunciata sentenza di assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto. La colpevolezza [REDACTED] infatti, non può ritenersi provata al di là di ogni ragionevole dubbio.

Ed invero, il teste escusso ha chiarito di non aver verificato se l'attività lavorativa fosse proseguita nel periodo in cui non vi era autorizzazione; né da tutta la documentazione presente nel fascicolo del P.M. emerge qualche dato al riguardo.

Ciò posto, atteso che – come correttamente indicato in imputazione – il reato in contestazione sussiste solo nell'ipotesi di effettivo esercizio dell'impianto prodotto delle emissioni, nel caso di specie questa specifica prova non è stata fornita dalla Pubblica Accusa.

Peraltro, un periodo dell'interruzione dell'attività è di certo possibile (ad esempio in caso di grave malattia o di temporaneo mutamento di attività); d'altra parte, nei primi sette anni [REDACTED] aveva regolarmente rinnovato l'autorizzazione ed anche successivamente il suo opificio aveva ancora tutte le caratteristiche per poterla ottenere.

P.Q.M.

Visto l'art. 530² c.p.p.,

assolve [REDACTED] Valentino del reato a lui ascritto, perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Sorrento l'11.05.09.

il Giudice Monocratico
dott. Antonio Fiorentino

